

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MANOVRA CORRETTIVA 2017

DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella G.U. n. 95 del 24.04.2017 (Suppl. Ordinario n. 20), recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state introdotte una serie di novità in materia fiscale, di seguito sinteticamente riassunte.

COMPENSAZIONI SOLO CON IL VISTO DI CONFORMITÀ OLTRE 5MILA EURO

Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità.

Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità.

La modifica incide sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull'Iva annuale.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo dell'utilizzo del canale telematico fornito dall'Agenzia delle entrate per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall'importo.

Con la risoluzione 57/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ad esempio il modello Iva 2017 ma anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non solare) restano, invece, applicabili le regole precedenti.

In altri termini non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000"

Per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017 (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998) è necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.

SPLIT PAYMENT AMPLIATO

Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.

I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e società appartenenti alla Pa (comma 1 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72); società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis); società quotate (lettera d del comma 1-bis).

Aumenta, dunque, la platea dei soggetti coinvolti tra cui anche i professionisti.

Estensione del meccanismo dello split payment a:

- tutti i soggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione (società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Le disposizioni attuative saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.

Come accennato, le nuove regole si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

RIDOTTI I TEMPI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Ridotti i termini per operare la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio della propria attività esercitata (d'impresa o professionale).

Difatti, l'articolo 2 del D.L. 50/2017, rivoluziona il sistema consolidato modificando il comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972: viene disposto che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto (quindi, nella generalità dei casi, ad es. per il 2016 entro il 28 febbraio 2017, si tratta del termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2016).

Come è noto, prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

Viene anche modificato l'articolo 25 del citato decreto Iva, ove si stabilisce che le fatture di acquisto vadano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento (quindi, se ad esempio la fattura di dicembre 2016 arriva a gennaio 2017, ad una primissima lettura sembrerebbe possa essere registrata entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2017); la diversa interpretazione porta invece a dover considerare la data di emissione della fattura, intesa come data in cui l'imposta diviene esigibile).

CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVI CEDOLARE SECCA DAL 1 GIUGNO 2017

Per i contratti di locazione brevi non superiori a 30 gg, stipulati dal 1 giugno 2017, si applica la cedolare secca del 21%.

Dunque, possibilità di optare per la cedolare anche per le brevi locazioni, ovvero per quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La novità, si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti in questione e conclusi per il loro tramite mediante apposita dichiarazione e l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei predetti dati è sanzionabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Inoltre, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i predetti soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in questione dovranno, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi incassati all'atto dell'accredito. Ritenuta che poi diventa a titolo d'acconto nel caso in cui non sia esercitata l'opzione.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ACE: AGEVOLAZIONE RIDOTTA

Dal periodo d'imposta 2017 (Modello Redditi/2018), la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente. Inoltre è stabilito che:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente.

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI: RICHIESTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017

Sarà possibile definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agente delle entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante il pagamento degli importi contestati di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che sono calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'accertamento e quindi prima che il carico sia affidato all'Agente della riscossione, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il **30 settembre 2017**).

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di adesione (da presentare entro il 30 settembre) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Modalità e termini di pagamento

Viene ammesso appunto il pagamento rateale con una dilazione massima di tre rate salvo il caso in cui gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, pari al 40 % del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Dagli importi dovuti per via della definizione delle liti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016. Le somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per via della definizione del contenzioso non possono essere oggetto di restituzione in favore del contribuente.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione e qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia andrà presentata una distinta domanda di definizione esente da bollo.

Sospensione liti in corso

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui alla definizione agevolata delle liti pendenti. In seguito alla richiesta al giudice competente il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

L'adesione alla rottamazione delle cartelle dà il via libera al Durc

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) si potrà ottenere dal momento della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, redatta su modulo conforme denominato «DA1», sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento.

AMPLIATA LA DISCIPLINA DEL RECLAMO E MEDIAZIONE

Aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell'ambito del processo tributario. La novità riguarda gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

Come è noto, l'istituto deflattivo del contenzioso tributario (reclamo – mediazione) è stato già oggetto di modifiche con il D.Lgs. 156/2015.

Con le modifiche apportate dal citato D. Lgs. 156/2015, invece, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, attualmente recita che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. Dunque, fermo restando che l'istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la nuova previsione normativa, non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

NOVITÀ IN MATERIA DI PIGNORAMENTI

Con l'articolo 8 del D.L. 50/2017 si stabilisce che all'articolo 76, comma 2 del DPR 602/1973, contenente disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari, le parole “del bene” siano sostituite dalle seguenti: “dei beni”.

Perché possa partire il pignoramento sarà sufficiente il possesso di un insieme di beni il cui valore totale superi i 120mila euro, mentre finora era necessario che il singolo bene pignorato superasse quel valore.

AUMENTO ALIQUOTE IVA DAL 2018

L'articolo 9 del D.L. 50/2017 dispone l'innalzamento dell'aliquota Iva del 10%:

- all'11,5% nel 2018,
- al 12% nel 2019 e
- al 13% dal 2020.

L'aliquota Iva ordinaria subirà l'aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018.

Poi essa verrà:

- dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
- poi ridotta al 24,9% nel 2020 e
- successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MODIFICATA LA DISCIPLINA IRI

Il D.L. 50/2017 modifica anche la disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI), introdotta all'art. 55-bis del TUIR, da parte della L. 232/2016, regolando il trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell'opzione IRI in sede di uscita dal regime.

Fuori uscita dal regime IRI

Per evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, che si viene a creare quando non possono essere portati in deduzione dal reddito d'impresa per effetto della fuoriuscita dall'opzione, il legislatore ha previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un credito d'imposta, pari al 24%, garantendo così la simmetria impositiva tra la società e i soci (o l'imprenditore).

Bitonto, 05/05/2017

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it